

Verbale di assemblea straordinaria n°2/2025

Nella data 07/05/2025, alle ore 21.30, presso l'oratorio don Giovanni Bosco, via Chiesa di Novale, n. 50, a Novale in comune di Valdagno, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione I NATI PER CASO APS in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art.9, come da convocazione inviata agli associati in data 17 aprile (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale e di modifica della denominazione dell'Associazione in "C.E.Fo.M. Centro di Formazione e Mediazione APS – ETS";
2. Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e risultati delle votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Stefano Lora che propone come segretaria verbalizzante Eleonora Collareda che accetta.

Si certifica che sono presenti n. **22** associati su **29** iscritti di cui n. **7** in proprio, n. **4** per delega e **11** online tramite piattaforma Meet.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione. Alle ore **21:45** il presidente dichiara aperta la seduta. Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

1) Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale e di modifica della denominazione dell'Associazione in "C.E.Fo.M. Centro di Formazione e Mediazione APS – ETS"

Il presidente spiega che, volendosi affiliare ad alcune associazioni nazionali ed europee si rende necessario modificare lo statuto. Altresì volendo ampliare gli ambiti di attività oltre a quello teatrale si è pensato di cambiare il nome dell'associazione.

In primo luogo Stefano Lora da lettura il nuovo statuto dando spiegazione delle modifiche apportate rispetto al precedente statuto. In secondo luogo viene esposta in modo completo quella che sarebbe la nuova associazione e l'eventuale nuovo funzionamento di essa e delle sue nuove aree di attività.

Il presidente chiede se ci sono interventi in merito.

Federico Balestro interviene dicendo che ritiene ottima l'idea di rinnovare l'associazione con nuovi ambiti oltre al teatro e propone di trovare un nome più caratterizzante rispetto a quello proposto.

Keren Ponzo chiede di intervenire. Keren propone di pensare tutti assieme ad un nuovo nome da dare all'associazione. Dopo una partecipata discussione l'assemblea constata che "C.E.Fo.M

Centro di Formazione e Mediazione APS – ETS” è tutto sommato il nome più opportuno e centrato rispetto alle aree di attività che si propone la nuova associazione.

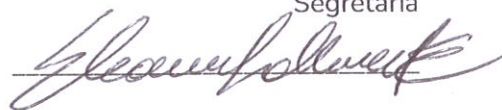
Stefano Lora chiede la votazione per alzata di mano del nuovo statuto. I partecipanti votano all'unanimità a favore del nuovo statuto. Astenuti 0. Contrari 0

Al termine della votazione il presidente dichiara quindi aperto il punto 2 dell'ordine del giorno. Chiede se ci sono interventi. Nessuno chiede di intervenire. Il presidente chiede la parola e ringrazia tutte le persone che hanno fatto parte della nostra associazione negli anni perché l'apporto garantito da ciascuno ci permette oggi di guardare ad una nuova realtà con l'augurio che possa crescere e coinvolgere sempre più persone nell'ambito della cultura a 360 gradi.

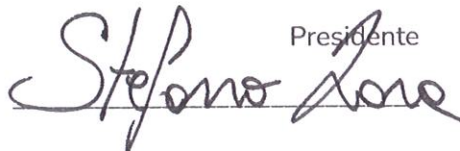
Il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore **22.40** dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo e dopo aver redatto, letto e fatto approvare il presente verbale. Il presente sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel libro dei verbali delle assemblee.

Segretaria



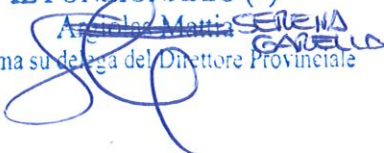
Presidente



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

Registrato il 30/05/2025
Al n. 190 SERIE 3
TASSE LIQUIDATE EURO 200,00

IL FUNZIONARIO (*)


(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



Compagnia Teatrale Amatoriale "I Nati Per Caso"

Via Vicenza, 31 - 36070 Trissino (VI)
C.F: 94015460242 P. Iva: 04063700241

Prot.:.....



Trissino, 1 aprile 2025

OGGETTO: Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria dei Soci.

Cara/o Associata/o,

Sei convocata/o all'Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà mercoledì 30 aprile 2025 in prima convocazione alle ore 20.30 e in seconda convocazione il giorno 07 maggio 2025 alle ore 20.30, presso l'oratorio Don Giovanni Bosco di Novale per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Relazione del Presidente
3. Approvazione del bilancio consuntivo del 2024
4. Elezioni del Consiglio Direttivo
5. Varie ed eventuali

Inoltre, al fine di modificare lo Statuto, sei convocata/o all'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per il giorno mercoledì 30 aprile 2025 in prima convocazione alle ore 21.30 e in seconda convocazione il giorno 07 maggio 2025 alle ore 21.30, presso l'oratorio Don Giovanni Bosco di Novale per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno

1. Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale e di modifica della denominazione dell'Associazione in "C.E.Fo.M. Centro di Formazione e Mediazione APS – ETS"
2. Varie ed eventuali

Rammento che l'intervento e la partecipazione alle votazioni è riservato ai soci in regola con il tesseramento.

Potrai seguire l'assemblea ed esprimere il tuo voto anche via web sulla piattaforma Meet, accedendo con le credenziali che verranno indicate pochi minuti prima dell'inizio dell'assemblea stessa.

L'occasione è lieta per inviarti i più cordiali saluti di tutto lo staff.

In allegato una delega che potrai utilizzare per esprimere il tuo voto tramite altro socio.

Se non puoi partecipare ti preghiamo di farci pervenire la delega allegata via mail o in cartaceo.

Il presente viene esposto nei luoghi di attività dell'associazione e diffuso mezzo Whatsapp e email ai soci in regola con il tesseramento.



Data

01/04/2025

Firma

Lora Stefano

+39 338 8307378

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "C.E.Fo.M - Centro di Formazione e Mediazione
Associazione di Promozione Sociale" – "Ente del Terzo Settore"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione e natura

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "C.E.Fo.M. - Centro di Formazione e Mediazione Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore" in breve C.E.Fo. M. APS ETS" in forma di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale di seguito detto "Associazione".

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Trissino

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'Associazione, senza scopo di lucro, promuove la cultura, l'alta educazione permanente e il benessere della persona, con particolare attenzione alla Mediazione Familiare, al Counseling filosofico e artistico, conformemente alla normativa vigente e secondo le specifiche indicazioni dell'associazione di categoria di riferimento che verrà scelta secondo

Stefano Lora

delibera del consiglio direttivo, e alle pratiche filosofiche. Nel caso specifico della Mediazione Familiare C.E.Fo.M si propone di:

- Ottenere e **mantenere permanentemente il riconoscimento della propria attività didattica da parte dell'Associazione professionale "Associazione Europea Mediatori Familiari – A.E.Me.F."**, come metodo pluralistico integrato di formazione in mediazione familiare. Solamente in tal caso, infatti, l'A.E.Me.F. potrà essere garante nei confronti del Ministero per lo Sviluppo Economico che la F.M.F. attua i programmi didattici in completa uniformità alla norma U.N.I. 11644/2016, come previsto dalla Legge 4/2013.
- Organizzare corsi biennali di formazione di base in Mediazione Familiare secondo il metodo pluralistico integrato, riconosciuto come **"proposta formativa dell'associazione professionale "Associazione Europea Mediatori Familiari – A.E.Me.F."**.
- Organizzare corsi di aggiornamento per professionisti della mediazione familiare di qualsiasi livello, secondo le indicazioni e orientamenti della **Commissione per la Didattica e la Ricerca della Associazione Europea Mediatori Familiari – A.E.Me.F.**

Stefano Jone

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione e all'empowerment femminile, promuovendo autodeterminazione e consapevolezza di sé. L'Associazione valorizza inoltre l'arte come strumento educativo e sociale, attraverso attività di teatro, danza e musica dal vivo, favorendo l'inclusione e lo sviluppo personale. Collabora con scuole, enti pubblici e istituzioni locali per realizzare percorsi formativi, laboratori e progetti di riqualificazione di spazi destinati alla cultura e all'aggregazione.

Nell'ottica della diffusione della cultura della legalità, può organizzare spettacoli, letture e performance per sensibilizzare la comunità su temi di interesse sociale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

lettera d), educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrale entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 del CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Stefano Jona

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, le modificazioni dello statuto e la nomina degli organi sociali. I soci minori hanno pieno diritto di partecipazione alla vita associativa e quindi anche diritto di voto. Tali diritti vengono da loro esercitati tramite gli adulti titolari della responsabilità genitoriale.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, , se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati e se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

Stefano Lora

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art.23.
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dal Consiglio direttivo;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Stefano Lane

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

Stefano Lora

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Segretario/Tesoriere
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli

associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali ad esclusione del Presidente del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio stesso;
- ;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati (se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- ;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);

Stefano Lora



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario dell'Assemblea o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci. Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un adulto titolare della responsabilità genitoriale. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo rappresentante..

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza il Presidente dell'Assemblea viene nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a sette.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Stefano Leone

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.

Art. 14 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente, che è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Stefano Lora

Art. 16 – Organo di Controllo

L'assemblea, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del CTS, provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l' articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale lo stesso dura in carica tre anni, è composto di tre membri effettivi soci o non soci, rieleggibili, dei quali almeno uno in possesso dei requisiti di cui sopra, eletti dall'assemblea dei soci.

Sia in caso di organo monocratico che di organo collegiale, qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare uno o più membri dello stesso, il Consiglio Direttivo deve tempestivamente convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti e dell'eventuale nuovo Presidente.

Il Presidente dell'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea dei soci scegliendolo tra quelli in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora la nomina dell'Organo di Controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del CTS potrà comunque essere nominato un Organo di Controllo Volontario che dura in carica tre anni, composto da tre membri, rieleggibili, scelti tra i soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Solo qualora tra i soci non dovesse esservi un soggetto in possesso di tale requisito di anzianità di iscrizione si potrà ad esso derogare scegliendolo tra gli associati con minor anzianità.

L'organo di controllo sia obbligatorio che volontario vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Stefano Lana



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del CTS, l'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o obbligatoriamente qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del CTS, deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei 4 anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- corrispettivi specifici per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Stefano Lona



Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 22 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la Relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Stefano Lane

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del CTS, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 25 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile (non può essere restituita) in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 26 – Modificazioni dello statuto

Stefano Lona

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 27 – Regolamento interno

L'Assemblea può approvare il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 28 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

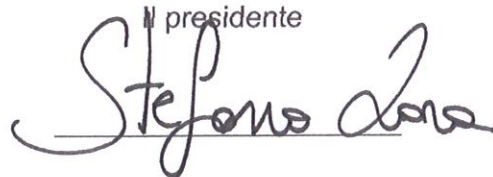
Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 29 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

Trissino, 07/05/2025

Il presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Zana", written over a horizontal line.

Il segretario/a

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.